



COMUNE DI CORATO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30/07/2021 DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Luglio**, con prosieguo di seduta nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16:00 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>COGNOME E NOME</i>	
DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA	SI	D'INTRONO NADIA GLORIA	SI
ADDARIO ALDO	SI	MALCANGI ANNA	
ARSALE MICHELE		MASCOLI SALVATORE	SI
AVELLA FRANCO	SI	MASTRODONATO VINCENZO	SI
BOVINO MICHELE		MAZZONE VALERIA	SI
BOVINO VITO		PALMIERI ALESSANDRO	SI
BUCCI LEONARDO	SI	PERRONE LUIGI	
CARMINETTI ANNA	SI	PISICCHIO DOMENICO	SI
COLONNA CARLO	SI	SALERNO IGNAZIO	SI
DE BENEDITTIS ANTONELLA	SI	TAMBONE ELISEO	SI
DIAFERIA GABRIELE		TARANTINI BENEDETTO	
DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	SI	VALENTE GRAZIELLA	SI
D'IMPERIO GIULIO	SI		

PRESENTI N. 18

ASSENTI N. 7

Presiede il Presidente del Consiglio Dott.ssa Valeria Mazzone
Assiste il Segretario Comunale Dott. Giambattista Rubino

Essendo i presenti nel numero di 18 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno -

Assessori presenti: Bucci Concetta, Muggeo Adriano, Sinisi Vincenzo, Varesano Antonella.

Il Presidente introduce l'argomento al punto 5 dell'o.d.g. ad oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.**

Cede, poi, la parola all'Assessore Adriano Muggeo che relaziona in merito, precisando che le tariffe si distinguono in due tipologie: con quota fissa e quota variabile, per utenze domestiche e non domestiche.

Interviene la Dott.ssa Maria Enza Leone - Dirigente Settore Finanziario - per ulteriori chiarimenti e precisazioni. Evidenzia, tra l'altro, che si è ritenuto opportuno agevolare le utenze non domestiche penalizzate dal lockdown e calcolare sulla parte variabile delle tariffe un abbattimento fino al 50% che consentisse di saturare l'assegnazione dei fondi statali, che poi andranno rendicontati. Stessa operazione si è cercato di fare per le utenze domestiche, utilizzando, però, altro fondo destinato a misure di solidarietà alimentare, ristoro per canone di locazione ecc., quindi a persone fisiche che hanno avuto difficoltà a seguito del perdurare della pandemia. In questo caso c'è una scontistica crescente in proporzione al numero dei componenti il nucleo familiare.

Chiede la parola il Consigliere Salerno Ignazio ed evidenzia, ancora una volta, che l'emendamento al DUP, presentato a suo tempo, mirava proprio a questo, a incrementare queste riduzioni, perchè ci sarebbero state altre somme a disposizione per un aiuto maggiore alle categorie maggiormente vessate da questa situazione.

Interviene, infine, il Sindaco e ribadisce che sono stati utilizzati i fondi statali e che, comunque, l'Amministrazione Comunale ha concesso alle attività di ristorazione la possibilità di occupare suolo pubblico, a volte di estendere l'occupazione suolo pubblico, per ridare vita alla Città. Questo è stato un aiuto importante per le attività commerciali.

Chiede, ancora una volta, la parola il Consigliere Salerno Ignazio e preannuncia voto favorevole, trattandosi di argomento di notevole importanza.

Gli interventi sono integralmente riportati nella trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale, pur non essendo materialmente allegata al presente atto ma depositata unitamente all'originale.

A questo punto, il Presidente pone in **votazione** la proposta di deliberazione agli atti del C.C. previa verifica dei presenti, mediante sistema elettronico, confermata nel numero di 18

Eseguita la votazione, con lo stesso sistema elettronico, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 18

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano la TARI;
- con Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l'ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione n. 443/2019, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione n. 238/2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 (termine così differito dalla delibera ARERA n. 59 del 12 marzo 2020) dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2021 è stato modificato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27/04/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2017;

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 c.d. Decreto Sostegni bis, il cui articolo 6, ai commi 1, 2 e 3, così recita:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”.

“2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021”.

“3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, il cui art. 1 comma 1 così recita:

“1. Il fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, istituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è integralmente ripartito tra i comuni, per la concessione di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettivo, di cui all'articolo 1, comma 688 della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base degli importi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.”;

VISTO l'allegato A del suddetto decreto in cui l'assegnazione per il Comune di Corato ammonta ad € 380.208,50;

VISTO il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis, il cui articolo 53 comma 1 così recita:

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, il cui art. 1 comma 1 così recita:

“1. Il fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, da destinare ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è integralmente ripartito secondo le misure indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.”;

VISTO l'allegato A del suddetto decreto in cui l'assegnazione per il Comune di Corato ammonta ad € 740.268,94;

CONSIDERATO che le riduzioni in questione siano da considerarsi riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta, per cui si ritiene opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

PRESO ATTO:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021;
- che il Decreto Legge n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto, così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legge n. 99/2021, prevede lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

PRESO ATTO della validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario ex Delibera n. 443/2019 ARERA, così come aggiornato dalla Delibera n. 493/2020 ARERA, approvata dall'ente territorialmente competente (AGER Puglia) con Determina del Direttore Generale n. 283 del 22/07/2021, prot. entr. n. 34801 di pari data, allegata al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del summenzionato Piano Economico Finanziario approvato da AGER Puglia in data 22/07/2021, la tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2021 ammonta ad € 8.913.508,00;
- che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, quantificabile per l'anno 2021 in € 18.000,00, trova copertura finanziaria sul cap. 1425, P. Fin. U.1.10.99.99.000 "Agevolaz. Tributarie art. 1 c. 660 L. 147-2013", del bilancio di previsione dell'anno 2021 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

RITENUTO opportuno concedere:

- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e al fine di attenuare gli effetti della sofferenza economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa riguardo alle categorie delle utenze non domestiche, riportate nell'allegata tabella (Allegato D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e quantificabile in € 380.208,50; essa trova copertura finanziaria sulla Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 9, capitolo 3307, P. Fin. U 1.09.02.01.000, del bilancio di previsione 2021;
- ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e al fine di attenuare gli effetti della sofferenza economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, la riduzione della quota variabile della tariffa riguardo alle utenze domestiche, secondo le percentuali riportate nell'allegata tabella (Allegato E) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e quantificabile

in € 335.000,00; essa trova copertura finanziaria sulla Missione 12 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 4, capitolo 3866, P. Fin. U 1.04.02.05.999, del bilancio di previsione 2021;

RITENUTO di imputare, sulla base delle superfici a ruolo alle utenze domestiche il 76,93 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 23,07 % del medesimo costo;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche previsti nel Piano Tariffario Tari 2021 (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto);

RITENUTO:

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della legge n. 147/2013 e s.m.i., in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della Tassa Rifiuti pari alla Tariffa complessiva riconosciuta da AGER Puglia, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate della Tassa Rifiuti per l'anno 2021:

- prima rata: 31 agosto 2021;
- seconda rata: 15 ottobre 2021;
- terza rata: 30 novembre 2021;
- quarta rata: 15 gennaio 2022;
- quinta rata: 28 febbraio 2022;
- rata unica: 15 ottobre 2021;

DATO ATTO che:

- la delibera che approva le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, modificato dall'art. 38-bis del Decreto Legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 4%, come da Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 9 del 26 febbraio 2021, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune e commisurato alla superficie imponibile;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Ragioneria Personale e Tributi D.ssa Maria Enza Leone, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, dato il potere regolamentare del presente atto, con verbale n. 99 del 26/07/2021, prot. n. 35366 del 27/07/2021, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l'art. 134, c. 4;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO che la proposta di delibera è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 23.07.2021;

VISTO l'esito della votazione,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario ex Delibera n. 443/2019 ARERA, così come aggiornato dalla Delibera n. 493/2020 ARERA, approvata dall'ente territorialmente competente (AGER Puglia) con Determina del Direttore Generale n. del 283 del 22/07/2021, prot. entr. n. 34801 di pari data, allegata al presente provvedimento (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche previsti nel Piano Tariffario Tari 2021 (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare per l'anno 2021 per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato C), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999;
5. di concedere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e al fine di attenuare gli effetti della sofferenza economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa riguardo alle categorie delle utenze non domestiche, riportate nell'allegata tabella (Allegato D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e quantificabile in € 380.208,50; essa trova copertura finanziaria sulla Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 9, capitolo 3307, P. Fin. U 1.09.02.01.000, "*Tari: agevolazioni per riduzioni entrate da emergenza sanitaria Covid-19 – Utenze non domestiche art. 6 D.L. 73/2021*" del bilancio di previsione 2021;
6. di concedere, ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e al fine di attenuare gli effetti della sofferenza economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, la riduzione della quota variabile della tariffa riguardo alle utenze domestiche, secondo le percentuali riportate nell'allegata tabella (Allegato E) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e quantificabile in € 335.000,00; essa trova copertura finanziaria sulla Missione 12 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 4, capitolo 3866, P. Fin. U 1.04.02.05.999, "*Tari: agevolazioni per riduzioni entrate da emergenza sanitaria Covid-19 Utenze domestiche art. 53 D.L. 73/2021*" del bilancio di previsione 2021;
7. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura della tariffa complessiva riconosciuta, così come risultante dal Piano Finanziario validato dall'ente territorialmente competente (AGER Puglia) con Determina del Direttore Generale n. 283 del 22/07/2021 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, quantificabile per l'anno 2021 in € 18.000,00, trova copertura finanziaria sul cap. 1425, P. Fin. U.1.10.99.99.000 "*Agevolaz. Tributarie art. 1 c. 660 L. 147-2013*", del bilancio di previsione dell'anno 2021 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ci si avvale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014, e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1 c. 527 della legge n. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 4% stabilita dalla Città Metropolitana di Bari con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 9 del 26 febbraio 2021;
- 8.** di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2021 della TARI sono le seguenti:
- prima rata: 31 agosto 2021;
 - seconda rata: 15 ottobre 2021;
 - terza rata: 30 novembre 2021;
 - quarta rata: 15 gennaio 2022;
 - quinta rata: 28 febbraio 2022;
 - rata unica: 15 ottobre 2021;
- 9.** di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, al fine della sua pubblicazione entro il termine perentorio del 28 ottobre 2021;
- 10.** di trasmettere la presente deliberazione alla Società Mista "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa", soggetto gestore delle entrate comunali e all'AGER, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

^^^

Il Presidente pone poi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Eseguita la votazione, mediante sistema elettronico, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 18
VOTI FAVOREVOLI N. 18

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott.ssa Valeria Mazzone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giambattista Rubino

Il sottoscritto Dott. Giambattista Rubino, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/08/2021 (N. 2233 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 30/07/2021

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, li 11/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giambattista Rubino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Filomena Campione

TARIFFE TARI ANNO 2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE				
n. comp	q. fissa - Tfd (N,s) - €/mq	q. variabile - TVd - €	Ka	Kb
1	1,50084	82,27183	0,81	1
2	1.74171	148,08929	0,94	1,8
3	1.88994	189.2252	1,02	2,3
4	2.01964	246,81548	1,09	3
5	2.03817	296,17858	1,1	3,6
6 o più	1.96406	337,31449	1,06	4,1

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE					
Categoria attività (ap)	Qfissa (€/mq)	Qvariabile(€/mq)	Quota fissa + Quota variabile	Kc	Kd
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,26511	1,08477	2,34989	0,4275	3,8
2. Cinematografi e teatri	0,97658	0,82785	1,80443	0,33	2,9
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	1,06536	0,91349	1,97885	0,36	3,2
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	1,86438	1,57863	3,44301	0,63	5,53
5. Stabilimenti balneari.	1,03577	0,88495	1,92071	0,35	3,1
6. Esposizioni, autosaloni.	1,00617	0,86497	1,87114	0,34	3,03
7. Alberghi con ristorante.	2,98893	2,56437	5,5529	1,01	8,92
8. Alberghi senza ristorante.	2,51543	2,14100	4,65643	0,85	7,5
9. Case di cura e riposo.	2,66340	2,25519	4,91859	0,9	7,9
10. Ospedali.	2,54503	2,15528	4.70030	0,86	7,55
11. Uffici, agenzie, studi professionali.	2,66340	2,25519	4,91859	0,9	7,9
12. Banche ed istituti di credito.	2,33787	1,97829	4,31616	0,79	6,93
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	2,33935	1,99113	4,33048	0,7905	6,975
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	2,98893	2,56437	5,5529	1,01	8,88
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	1,65723	1,39879	3,05601	0,56	4,9
16. Banchi di mercato beni durevoli.	3,52161	2,98313	6,50474	1,19	10,45
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista.	3,52161	2,98313	6,50474	1,19	10,45
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	2,11918	1,80529	3,92447	0,7161	6,324
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	2,47755	2,10629	4,58384	0,8372	7,3784
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,97658	0,82785	1,80443	0,33	2,9
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,29175	1,10761	2,39936	0,4365	3,88
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,03704	5,12642	11,16345	2,04	17,958
23. Mense, birrerie, hamburgerie	4,90509	4,15640	9,06149	1,6575	14,56
24. Bar, caffè, pasticceria	4,54553	3,85380	8,39834	1,536	13,5
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,15490	3,51981	7,67471	1,404	12,33
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	4,61656	3,93088	8,54744	1,56	13,77
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	6,54012	5.55662	12,09674	2,21	19,465
28. Ipermercati di generi misti	4,88290	4,14784	9,03073	1,65	14,53
29. Banchi di mercato generi alimentari	9,91376	8.42128	18,33504	3,35	29,5
30. Discoteche, night club	2,27869	1,94118	4,21986	0,77	6,8

**ELENCO CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE CON RIDUZIONE DELLA QUOTA
VARIABILE TARI 2021**

UTENZE NON DOMESTICHE	
Categoria attività (ap)	% di riduzione della quota variabile
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	50 %
2. Cinematografi e teatri.	50 %
4.* Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50 %
6. Esposizioni, autosaloni.	50 %
7. Alberghi con ristorante.	50 %
8. Alberghi senza ristorante.	50 %
11. Uffici, agenzie, studi professionali.	50 %
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.	50 %
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	50 %
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.	50 %
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	50 %
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	50 %
20. Attività industriali con capannoni di produzione	50 %
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.	50 %
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	50 %
23. Mense, birrerie, hamburgerie.	50 %
24. Bar, caffè, pasticceria.	50 %
30. Discoteche, night club.	50 %

* Categoria 4. Esclusi campeggi e distributori carburanti.

ELENCO UTENZE DOMESTICHE CON RIDUZIONE DELLA QUOTA VARIABILE TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE	
Numero componenti	% di riduzione della quota variabile
2 componenti	5 %
3 componenti	10 %
4 componenti	15 %
5 componenti	20 %
6 o più componenti	25 %